

STATUTO

MIGLIORI SERVIZI - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: MONTECATINI-TERME PT VIA
GALVANI 18 E/F

Numero REA: PT - 162664

Codice fiscale: 01591480478

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Procedure in corso: LIQUIDAZIONE COATTA
AMMINISTRATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 18-04-2006 - Statuto completo	2
--	---



Giovanni De Bartolomeis
Notaio

ALLEGATO "A" AL N. 651 DI RACCOLTA.

STATUTO

TITOLO I

COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE - NORMATIVA APPLICABILE - SEDE - SCOPO ED OGGETTO - DURATA DELLA SOCIETA'

ART.1) E' costituita, ai sensi della legge 8 novembre 1991 n.381 e degli artt. 2511 e segg. c.c., una società cooperativa sociale denominata "**Migliori Servizi - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE**".

Alla società si applicano le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali sulle Cooperative e le disposizioni in materia di società a responsabilità limitata, in quanto compatibili con la disciplina cooperativistica.

ART.2) La Cooperativa ha sede legale nel Comune di Montecatini Terme (PT), all'indirizzo risultante dall'iscrizione presso il competente Ufficio del Registro delle Imprese ai sensi dell'art. 111 ter delle disposizioni di attuazione del codice civile.

Il trasferimento di sede all'interno dello stesso Comune potrà essere deciso dall'organo amministrativo e non comporterà modifica dello statuto.

L'organo amministrativo della società potrà istituire e sopprimere succursali, agenzie, uffici e rappresentanze in Italia ed all'estero purchè nel territorio dell'Unione Europea, mentre l'istituzione e la soppressione di sedi secondarie è di competenza dell'assemblea dei soci.

La durata della società è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2030, ma potrà essere prorogata o sciolta anticipatamente con deliberazione dell'assemblea dei soci.

ART.3) La Cooperativa, ai sensi dell'art. 2511 del codice civile, ha scopo mutualistico e, ai sensi dell'art. 2521 comma secondo del codice civile, può svolgere la propria attività anche con terzi non soci.

Ai sensi dell'art. 2521 del codice civile, i rapporti tra la società ed i soci sono disciplinati dal regolamento che, approvato dall'assemblea con le maggioranze previste per le modifiche statutarie, determina i criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica tra la società ed i soci.

La cooperativa si propone, con spirito mutualistico e senza fine speculativo, di offrire tramite i propri soci servizi socio-sanitari ed educativi di cui alla lett. a) dell'art. 1 Legge 8 novembre 1991 n. 381 ed ha per scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso un'attività di gestione di servizi sociali orientati in via prioritaria ai bisogni di persone in situazione di difficoltà e di disagio in tutte le sue forme sociali, psicologiche, fisiche e culturali e, in particolare, rivolti verso soggetti portatori di patologie ed inabilità e soggetti con ritardo di

	apprendimento nonché di servizi rivolti verso le persone anziane.	
	Lo scopo che i soci lavoratori della cooperativa intendono perseguire è inoltre quello di ottenere, tramite la gestione in forma associata e con la prestazione della propria attività lavorativa, continuità di occupazione lavorativa e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali. Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, nelle diverse tipologie previste dalla legge, ovvero in qualsiasi altra forma consenta la legislazione italiana. Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate da un apposito regolamento ai sensi dell'art. 6 della legge 3 aprile 2001 n.142. La Cooperativa, con riferimento ai requisiti ed interessi dei soci, ha per oggetto le seguenti attività: - la prestazione di servizi di assistenza, di sostegno e di riabilitazione, anche domiciliare, a favore di soggetti anziani, infermi, malati, convalescenti e disabili portatori di un handicap fisico o psichico; detta assistenza potrà essere prestata inoltre tramite attività di telesoccorso, intendendosi con essa l'installazione dell'apparecchiatura e dell'impiantistica necessaria al fine di assicurare la reperibilità continuativa del personale per l'assistenza richiesta. I detti servizi potranno essere prestati presso il domicilio degli interessati ovvero presso apposite strutture e centri di assistenza gestiti dalla società o comunque posti nella sua disponibilità da enti pubblici o privati; - la ricerca e la diffusione degli strumenti assistenziali e riabilitativi, la realizzazione e gestione di corsi di formazione volti alla qualificazione culturale e professionale nel settore dell'assistenza e della riabilitazione; l'organizzazione di congressi, conferenze, studi e convegni in materia. La cooperativa è retta dai principi della mutualità con l'esclusione di ogni finalità speculativa. Per il conseguimento dell'oggetto sociale, la cooperativa potrà esercitare tutte le attività di interesse comune o utili per il raggiungimento degli scopi sociali, nelle forme e nei modi che si riveleranno di volta in volta più convenienti ed opportuni, e partecipare a gare di appalto di Enti pubblici e privati. La cooperativa potrà stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci istituendo una sezione di attività disciplinata da apposito regolamento per la raccolta di prestiti sociali limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale, nel rispetto dei limiti e con le modalità disposte	

dalla vigente normativa di legge e regolamentare.

La società potrà, in via non prevalente e non nei confronti del pubblico, per il raggiungimento degli scopi sociali:

- compiere tutte le operazioni industriali, commerciali, immobiliari, mobiliari e finanziarie, assumere partecipazioni, in società, enti di qualsivoglia natura e consorzi esistenti o da costituire, aventi scopi analoghi o comunque funzionali al raggiungimento del proprio oggetto sociale; concedere, in via strettamente strumentale al conseguimento dell'oggetto sociale e senza carattere di professionalità, fidejussioni, avalli ed altre garanzie in genere, anche a favore di terzi.

Il tutto previo rilascio delle necessarie autorizzazioni amministrative, nel rispetto delle disposizioni di legge ed in particolare della normativa in tema di attività riservate a soggetti iscritti a collegi, ordini e albi professionali le quali restano espressamente precluse alla società.

Nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti mutualistici, ai sensi dell'art. 2516 del codice civile, deve essere rispettato il principio di parità di trattamento nei confronti dei soci.

In funzione della qualità e quantità dei rapporti mutualistici la parità di trattamento deve essere rispettata anche nella ripartizione dei ristorni.

TITOLO II

SOCI

CAPO I

SOCI - REQUISITI - CONDIZIONI E PROCEDURA DI AMMISSIONE - SCIOGLIMENTO DEL RAPPORTO SOCIALE

ART.4) Il numero dei soci è illimitato e comunque non può essere inferiore a quello stabilito dalle leggi che disciplinano l'attività delle società cooperative.

Possono essere soci cooperatori tutti coloro che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età, che esercitano arti o mestieri attinenti all'impresa esercitata dalla cooperativa e che per la loro effettiva capacità di lavoro, attitudine e specializzazione professionale possano partecipare direttamente ai lavori dell'impresa sociale e attivamente cooperare al suo esercizio e sviluppo e che non abbiano interessi contrastanti con la cooperativa.

Non possono in ogni caso divenire soci quanti esercitino in proprio imprese che, per dimensioni, tipologia, e dislocazione sul territorio della attività, siano identiche o affini all'impresa esercitata dalla cooperativa così da potersi porre in concorrenza con essa. E' fatto divieto, senza espresso consenso del Consiglio di Amministrazione, di prestare lavoro subordinato a favore di terzi.

E' consentita l'ammissione a soci cooperatori di elementi tecnici e amministrativi nel numero strettamente necessario al buon funzionamento dell'ente e comunque nei limiti stabili

dalla legge.

Possono essere ammessi soci volontari che prestano la loro opera gratuitamente ai sensi dell'art. 2 della legge 8 novembre 1991 n.381. Il numero dei soci volontari non può superare la metà del numero complessivo dei soci. I soci volontari sono iscritti in un'apposita sezione del libro soci. Possono essere ammessi come soci ai sensi dell'art. 11 della legge 8 novembre 1991 n.381 anche persone giuridiche, pubbliche o private, nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali.

ART.5) Chi intende diventare socio deve presentare all'organo amministrativo domanda scritta indicando:

a) nome, cognome, ragione sociale o denominazione, luogo e data di nascita, domicilio o sede legale, cittadinanza o nazionalità, eventuale numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese o altri Registri; la categoria dei soci cui intende essere iscritto;

b) la dichiarazione di attenersi all'atto costitutivo e allo statuto della società nonché alle delibere già legalmente adottate dagli organi sociali, nonché ai regolamenti interni;

c) la dichiarazione relativa all'ammontare del capitale sociale che si intende sottoscrivere;

d) la dichiarazione, ai sensi dell'art. 2528 del codice civile, di versare l'eventuale sovrapprezzo, la cui misura sarà stabilita annualmente dall'assemblea;

e) l'indicazione della effettiva attività svolta, della eventuale capacità professionale maturata nei settori di cui all'oggetto della cooperativa, delle specifiche competenze possedute nonché del tipo e delle condizioni dell'ulteriore rapporto di lavoro che si intende instaurare in conformità con il presente statuto e con l'apposito regolamento.

L'organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti richiesti dalla Legge e dal presente statuto e l'inesistenza delle cause di incompatibilità, delibera in merito alla domanda ai sensi dell'art. 2528 del codice civile secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.

L'organo amministrativo deve entro 60 (sessanta) giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione, comunicandola all'interessato. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'organo amministrativo, chi l'ha proposta può, entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua prossima successiva convocazione.

La delibera di ammissione dovrà essere comunicata all'interessato e annotata a cura dell'organo amministrativo nel libro dei soci.

La delibera di ammissione diventerà operativa e sarà annotata

nel libro dei soci solamente dopo che il richiedente abbia effettuato i versamenti richiesti.

L'organo amministrativo nella relazione al bilancio o nella nota integrativa illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

I soci cooperatori sono obbligati:

- ad effettuare, con le modalità e nei termini fissati dall'organo amministrativo, il versamento della quota sociale sottoscritta, il cui importo non potrà essere inferiore né superiore ai limiti consentiti dalle vigenti leggi;
- a versare l'eventuale sovrapprezzo ai sensi dell'art. 2528 del codice civile con le modalità e per l'importo annualmente determinati dall'assemblea;
- all'osservanza dello statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni regolarmente adottate dagli organi sociali;
- a mettere a disposizione le loro capacità professionali e il loro lavoro in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibile per la cooperativa stessa, come previsto nell'ulteriore rapporto instaurato e ferme restando le esigenze della cooperativa.

CAPO II

MODI DI SCIoglimento DEL RAPPORTO SOCIALE E CAUSE SOTTOSTANTI

ART.6) La qualità di socio si perde per recesso, esclusione e per causa di morte se gli eredi o legatari del socio defunto non hanno i requisiti.

ART.7) Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

- che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
- il cui rapporto di lavoro subordinato, autonomo o di altra natura sia cessato per qualsiasi motivo.

Il recesso deve essere motivato ed è esercitato mediante dichiarazione scritta comunicata con lettera raccomandata, ai sensi dell'art. 2532 del codice civile, all'organo amministrativo il quale deve esaminarla entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione. Se non sussistono i presupposti del recesso gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio, che entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione può fare opposizione innanzi al Tribunale.

Il recesso, ai sensi dell'art. 2532 terzo comma del codice civile, ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda. Per i rapporti mutualistici tra socio e società il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo. Il recesso non può essere

parziale.

ART.8) L'esclusione è deliberata dall'organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

- che venga condannato per reati con sentenza penale passata in giudicato;
- che svolga in proprio imprese in concorrenza con quelle della società;
- che sia sottoposto ad una procedura fallimentare o ad una qualsiasi procedura concorsuale;
- che abbia subito un provvedimento di licenziamento per giustificato motivo oggettivo nell'ambito delle fattispecie disciplinate da norme di legge ai fini dell'erogazione di strumenti pubblici a sostegno del reddito dei lavoratori;
- che nell'esecuzione del rapporto di lavoro subordinato subisca un provvedimento di licenziamento per motivi disciplinari, per giusta causa o giustificato motivo soggettivo;
- il cui ulteriore rapporto di lavoro non subordinato sia stato risolto dalla cooperativa per inadempimento;
- che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'articolo 4 senza la prevista autorizzazione dell'organo amministrativo.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione innanzi al Tribunale nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione.

A seguito del recesso e dell'esclusione del socio lavoratore si risolve l'ulteriore rapporto di lavoro instaurato ai sensi dei precedenti articoli.

ART.9) In caso di morte gli eredi o legatari del socio defunto possono subentrare nella qualità di socio, a condizione che posseggano i requisiti previsti per l'ammissione; l'accertamento di tali requisiti è effettuato con delibera dell'organo amministrativo nei modi e con le modalità previste in materia di ammissione di nuovi soci dal presente statuto.

Nel caso in cui gli eredi o legatari non ne facciano richiesta o la relativa richiesta sia definitivamente rigettata, spetta ai medesimi il rimborso della quota effettivamente versata ed eventualmente rivalutata, nella misura e con le modalità di cui al successivo articolo 10. Gli eredi o legatari dovranno presentare, unitamente alla richiesta di rimborso, atto notorio od altra idonea documentazione dalla quale risultino gli aventi diritto alla liquidazione.

In caso di pluralità di eredi o legatari aventi i requisiti per il subentro, questi debbono nominare un rappresentante comune, salvo che la quota sia divisibile e la società consenta la divisione.

ART.10) I soci receduti ed esclusi e gli eredi o legatari del

socio defunto hanno diritto al rimborso delle quote di

capitale sociale effettivamente versate ed eventualmente rivalutate.

La liquidazione delle quote sociali avrà luogo, ai sensi dell'art 2535 del codice civile, sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale si è verificato, limitatamente al socio, e comunque in misura mai superiore all'importo effettivamente versato. La liquidazione comprende il solo valore nominale della quota, eventualmente ridotto in proporzione alle perdite imputabili al capitale. La liquidazione della partecipazione sociale non comprende anche il rimborso del sovrapprezzo.

Il pagamento deve essere effettuato entro 180 (centottanta) giorni dall'approvazione del precitato bilancio e potrà essere corrisposto in più rate nell'osservanza dei limiti di cui all'articolo 2535 del codice civile. Le quote per le quali non sarà chiesto il rimborso nel termine di cinque anni dalla perdita della qualità di socio saranno devolute, con delibera dell'organo amministrativo, a riserva legale.

ART.11) Il socio che cessa di far parte della Cooperativa è responsabile verso la società secondo le prescrizioni dell'articolo 2536 del Codice Civile.

ART.12) Le quote sociali non possono essere cedute e non possono essere sottoposte a pegno o vincolo di qualsiasi natura, senza l'autorizzazione dell'organo amministrativo.

Ai sensi dell'art. 2530 del codice civile, il socio che intende trasferire la propria quota deve darne comunicazione all'organo amministrativo con lettera raccomandata. Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso tale termine il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la società deve iscrivere nel Libro Soci l'acquirente che abbia i requisiti per diventare socio.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato e contro il diniego il socio, entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione al Tribunale.

TITOLO III

PATRIMONIO SOCIALE

ART.13) Il patrimonio della Società è costituito:

- a) dal capitale sociale che è variabile ed è formato da un numero illimitato di quote il cui valore non potrà essere inferiore né superiore ai limiti consentiti dalla legge;
- b) dalla riserva legale;
- c) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote;
- d) dalla riserva straordinaria;
- e) da ogni altro fondo di riserva costituito dall'assemblea e/o previsto per legge.

Per le obbligazioni sociali, ai sensi dell'art. 2518 del

codice civile, risponde solo la società con il suo patrimonio

e conseguentemente i soci nei limiti delle quote sottoscritte. Il patrimonio di cui sopra deve essere destinato unicamente al raggiungimento degli scopi sociali.

Le riserve sono indivisibili ai sensi e per gli effetti dell'art. 2545-ter c.c. e non possono essere distribuite tra i soci neppure in caso di scioglimento della società.

TITOLO IV

ORGANI SOCIALI

CAPO I

ASSEMBLEA DEI SOCI

ART.14) Le decisioni di competenza dei soci sono adottate con metodo assembleare. L'assemblea è costituita da tutti i soci.

L'assemblea è convocata, a seconda della strutturazione dell'organo amministrativo, dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione mediante avviso da affiggersi nei locali della sede sociale e da spedirsi o consegnarsi, anche a mano controfirmato per ricevuta, ai soci, nel domicilio risultante dal libro dei soci, agli altri componenti dell'organo amministrativo ed ai sindaci o revisore, se nominati, almeno otto giorni prima dell'adunanza. La spedizione dell'avviso di convocazione può essere effettuata anche mediante telefax o posta elettronica inviata ai soci, rispettivamente al numero o all'indirizzo risultante dal libro dei soci, agli altri componenti dell'organo amministrativo ed ai sindaci o revisore, se nominati, almeno otto giorni prima dell'adunanza.

Nell'avviso di convocazione deve essere indicato il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare, nonché la data dell'eventuale seconda convocazione, da tenersi almeno ventiquattro ore dopo la prima convocazione. L'assemblea può essere convocata dovunque, anche fuori della sede sociale, purché nel territorio nazionale.

In mancanza di regolare convocazione, l'assemblea è validamente costituita in forma totalitaria quando ad essa partecipano tutti i soci aventi diritto al voto e quando tutti gli amministratori e i sindaci o revisore, se nominati, siano presenti o informati della riunione e nessuno si opponga alla trattazione dell'argomento. Ai fini di verificare la validità dell'assemblea totalitaria, gli amministratori e i sindaci o revisore, eventualmente assenti, dovranno rilasciare una dichiarazione scritta di essere stati tempestivamente informati della riunione e di non opporsi alla trattazione degli argomenti, e tale dichiarazione verrà conservata tra gli atti della società.

L'assemblea per l'approvazione del bilancio deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; è fatta salva la convocazione entro centottanta giorni nei limiti ed alle condizioni previsti dal secondo comma dell'art. 2364 del

codice civile. In quest'ultimo caso, peraltro, gli amministratori devono segnalare nella loro relazione (o nella nota integrativa in caso di bilancio redatto in forma abbreviata) le ragioni della dilazione.

Hanno diritto di voto in assemblea i soci iscritti da almeno 90 (novanta) giorni nel Libro Soci ed ogni socio ha diritto ad un voto, qualunque sia l'ammontare della quota posseduta.

L'assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di amministrazione; in mancanza l'assemblea designa il proprio Presidente a maggioranza assoluta. Con la stessa maggioranza l'assemblea nomina pure un segretario, anche non socio.

Il Presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni.

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla Legge o dal presente Statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentino almeno 1/3 (un terzo) dei voti spettanti ai soci sottopongono alla loro approvazione.

All'Assemblea spetta in ogni caso:

- a) approvare il bilancio consuntivo dell'esercizio sociale ed eventualmente il bilancio preventivo;
- b) deliberare sulla destinazione degli eventuali utili e sulla copertura delle perdite;
- c) procedere alla nomina e revoca degli amministratori, dei sindaci e del Presidente del Collegio Sindacale o del revisore;
- d) deliberare l'eventuale compenso da corrisponderci agli Amministratori per la loro attività e determinare il compenso annuale dei sindaci o del revisore;
- e) deliberare sulla responsabilità degli amministratori, dei sindaci o del revisore;
- f) deliberare sulla destinazione dei fondi eventualmente accantonati per fini di mutualità;
- g) deliberare sull'eventuale erogazione di ristorni;
- h) deliberare, all'occorrenza, un piano di crisi aziendale, con le relative forme d'apporto, anche economico, da parte dei soci lavoratori ai fini della soluzione della crisi, nonché, in presenza delle condizioni previste dalla legge, il programma di mobilità;
- i) deliberare sulle domande di ammissione non accolte dal Consiglio;
- l) deliberare sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto, sulla proroga della durata o sullo scioglimento anticipato della società;
- m) deliberare sulla decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modifica dell'oggetto sociale determinato dall'atto costitutivo e dallo Statuto;

n) deliberare sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri

dei liquidatori;

o) approvare i regolamenti interni sul funzionamento della società;

p) deliberare su ogni altra materia espressamente attribuita dalla Legge o dal presente statuto alla sua competenza.

In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei soci aventi diritto al voto e delibera a maggioranza assoluta dei voti dei presenti o rappresentati.

In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto e delibera a maggioranza assoluta dei voti dei presenti o rappresentati su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno. Quando si tratta di deliberare sulle modificazione dello statuto e sullo scioglimento anticipato, tanto in prima quanto in seconda convocazione, le deliberazioni devono essere adottate con il voto favorevole della maggioranza dei soci con diritto di voto.

Sono fatte salve le eventuali diverse e più elevate maggioranze richieste inderogabilmente dalla Legge o dal presente Statuto.

Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio.

Per le delibere che comportano modifica del presente statuto sociale e negli altri casi previsti dalla legge il verbale deve essere redatto dal notaio.

Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e i voti rappresentati da ciascuno; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

CAPO II

ORGANO AMMINISTRATIVO

ART.15) La società potrà essere amministrata, in via alternativa, da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione composto da tre ad undici membri, eletti ed individuati nel numero dai soci per il periodo determinato dagli stessi al momento della nomina od anche fino a revoca o dimissioni.

Gli amministratori sono rieleggibili e sono revocabili in ogni tempo dai soci, salvo il diritto dell'amministratore al risarcimento se la revoca avviene senza giusta causa.

L'Amministratore Unico deve essere scelto unicamente tra i soci cooperatori.

In caso di nomina del Consiglio d'Amministrazione gli Amministratori possono essere scelti anche tra i non soci ma

la maggioranza degli Amministratori deve essere scelta tra i

soci cooperatori ovvero tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche ai sensi dell'art. 2542 c.c..

ART.16) L'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni o necessari per il conseguimento dell'oggetto sociale che non siano dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto attribuiti alla esclusiva competenza dell'assemblea dei soci.

L'organo amministrativo può nominare direttori e procuratori della società per determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri.

ART.17) CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione elegge tra i suoi membri un Presidente ed un Vice Presidente, ove non vi abbia provveduto l'assemblea all'atto della nomina.

Il Consiglio si raduna anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia, nel luogo indicato nell'avviso di convocazione tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario e quando ne sia fatta domanda scritta da almeno la metà dei membri o dai sindaci effettivi o dal revisore, se nominati.

L'avviso di convocazione è fatto dal Presidente con avviso trasmesso a ciascun membro del Consiglio ed ai sindaci effettivi o al revisore, se nominati, con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno 5 (cinque) giorni prima di quello fissato per la riunione o, in caso di urgenza, almeno 2 (due) giorni prima.

La riunione del Consiglio è valida, anche in mancanza di regolare convocazione, qualora siano presenti tutti i consiglieri in carica ed i sindaci e il revisore, se nominati. Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente e, in sua assenza, dal Vice Presidente. In mancanza, sono presiedute dal Consigliere più anziano d'età. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti dei presenti.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare proprie attribuzioni in tutto o in parte singolarmente ad uno o più dei suoi componenti, ivi compreso il presidente determinando i limiti della delega e dei poteri attribuiti.

Ai sensi dell'articolo 2544 primo comma del codice civile non possono essere delegati dagli amministratori, oltre le materie previste dagli articoli 2381 e 2475 comma quinto del codice civile, i poteri in materia di ammissione, recesso, esclusione dei soci e le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci.

ART.18) All'Amministratore Unico, al Presidente del Consiglio di Amministrazione o al Vice Presidente è attribuita la rappresentanza legale della società con firma libera, di

fronte ai terzi ed in giudizio. La rappresentanza legale

spetta, altresì, ai Consiglieri delegati, nei limiti della delega loro conferita.

In caso di assenza o impedimento del Presidente del Consiglio di Amministrazione, tutti i poteri a lui attribuiti, ivi compresa la firma sociale, spettano al Vice Presidente. Il concreto esercizio dei poteri di rappresentanza da parte del Vice Presidente attesta nei confronti dei terzi l'assenza o l'impedimento del Presidente ed esonera i terzi medesimi da ogni accertamento e responsabilità.

ART.19) Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio. Per le suddette cariche i soci potranno determinare un emolumento annuo nonchè una indennità per la cessazione del rapporto che potrà essere garantita anche mediante la stipula di idonea polizza assicurativa.

CAPO III

COLLEGIO SINDACALE

ART.20) La nomina del Collegio Sindacale è facoltativa finchè non ricorrano le condizioni di cui all'art.2543 c.c. primo comma.

Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e due sindaci supplenti, scelti tra coloro aventi i requisiti di legge. L'assemblea nomina il Presidente del Collegio stesso. Non possono essere nominati alla carica di sindaco, e se nominati decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2399 c.c.

I sindaci restano in carica per tre esercizi con scadenza alla data della decisione dei soci che approva il bilancio relativo al terzo esercizio della carica e sono rieleggibili. Possono essere revocati solo per giusta causa; la decisione di revoca deve essere approvata con decreto del tribunale, sentito l'interessato.

Il Collegio Sindacale ha i doveri ed i poteri previsti dagli articoli 2403 e seguenti c.c. ed esercita il controllo contabile con le funzioni stabilite dall'art. 2409-ter del Codice Civile. Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto, si applicano al Collegio Sindacale tutte le disposizioni previste in materia di Collegio Sindacale della società a responsabilità limitata.

REVISORE

ART.21) In alternativa al Collegio Sindacale, nei casi in cui non sia obbligatorio nominare tale organo, può essere nominato con le stesse modalità di nomina e con gli stessi poteri un revisore iscritto presso il Registro dei Revisori Contabili istituito presso il Ministero della Giustizia.

Il revisore resta in carica per tre esercizi con scadenza alla data della decisione dei soci che approva il bilancio relativo al terzo esercizio della carica ed è rieleggibile; decade dall'ufficio al momento dell'iscrizione nel Registro

delle Imprese della nomina del Collegio sindacale.

Il revisore svolge le funzioni di cui all'art. 2409 ter c.c.;
si applica inoltre la disposizione di cui all'art. 2409
sexies c.c..

TITOLO V

ESERCIZIO SOCIALE - DESTINAZIONE DEGLI UTILI DI ESERCIZIO - RISTORNI

CAPO I

ESERCIZIO SOCIALE

ART.22) L'esercizio sociale si chiude al 31 (trentuno)
dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio sociale
l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio
con il conto economico e la nota integrativa redigendo la
relazione al bilancio nella quale dovranno essere
specificatamente indicati i criteri seguiti nella gestione
sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico ai
sensi dell'art. 2545 c.c. e, in modo separato, i dati
relativi all'attività svolta con i soci, distinguendo
eventualmente le diverse gestioni mutualistiche ai sensi
dell'art. 2545 sexies c.c..

ART.23) In considerazione degli scopi societari che escludono
ogni fine speculativo di lucro, l'Assemblea che approva il
bilancio delibera sulla ripartizione dei ristorni nel
rispetto dei limiti e delle modalità previste dal successivo
articolo 24 e del Regolamento Interno, e sulla distribuzione
degli utili annuali, destinandoli:

- a) una quota a riserva legale, nella misura prevista dalla
legge;
- b) una quota al fondo mutualistico per la promozione e lo
sviluppo della cooperazione nella misura prevista dalla legge;
- c) ad eventuale rivalutazione gratuita del capitale sociale,
nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art.7 della legge
31 gennaio 1992 n.59;
- d) ai soci cooperatori in forma di dividendo nella misura che
verrà stabilita dall'Assemblea e che non potrà superare in
ogni caso il limite stabilito dalla legge ai fini del
riconoscimento dei requisiti mutualistici;
- e) a riserva straordinaria;
- f) ad ogni altro fondo costituito dall'assemblea e/o previsto
per legge;
- g) una quota ad appositi fondi di accantonamento o
mutualistici da devolversi a copertura dei costi per la
realizzazione di scopi sociali prescelti dall'Assemblea.

CAPO II

RISTORNI

ART.24) La cooperativa deve riportare separatamente nel
bilancio i dati relativi all'attività con i soci distinguendo
eventualmente le diverse gestioni mutualistiche.

L'assemblea che approva il bilancio può deliberare
l'erogazione del ristorno ai soci cooperatori, nel rispetto

dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa

vigente, dalle disposizioni del presente statuto e dal relativo apposito regolamento.

Il ristorno è ripartito tra i soci cooperatori in proporzione alla qualità e quantità degli scambi mutualistici intrattenuti dal socio e secondo le concrete modalità previste dal Regolamento Interno della società, che stabilisce i criteri di ripartizione i quali, in via generale, devono considerare le ore di lavoro, la qualificazione, specializzazione, anzianità ed esperienza lavorativa e professionale.

I risultati di esercizio erogabili ai soci in proporzione alla qualità e quantità degli scambi mutualistici, a titolo di ristorni, non possono superare il valore dell'utile conseguito dalla cooperativa nello svolgimento dell'attività svolta con i soci nè i limiti massimi di cui all'art.3 Legge 3 aprile 2001 n.142.

TITOLO VI

TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO

DEI SOCI LAVORATORI

ART.25) I soci lavoratori riceveranno un trattamento economico complessivo proporzionato alla quantità e qualità del lavoro prestato e comunque non inferiore ai minimi previsti, per prestazioni analoghe, dalla contrattazione collettiva nazionale del settore o della categoria affine, ovvero, per i rapporti di lavoro diversi da quello subordinato, in assenza di contratti o accordi collettivi specifici, ai compensi medi in uso per prestazioni analoghe rese in forma di lavoro autonomo.

In considerazione della peculiare posizione giuridica del socio cooperatore, titolare nei confronti della Cooperativa di un ulteriore rapporto di lavoro collegato a quello associativo, la prestazione di lavoro del socio stesso ed il relativo trattamento economico e normativo sono disciplinati da apposito Regolamento interno adottato, ai sensi della Legge n.142/2001 dall'assemblea dei soci con le maggioranze previste per le modificazioni statutarie.

Tale regolamento disciplina, fra l'altro, la tipologia dei rapporti di lavoro, il richiamo ai contratti collettivi applicabili, le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative da parte dei soci cooperatori, in relazione all'organizzazione aziendale della Cooperativa e ai profili professionali dei soci stessi, il richiamo alle normative di legge vigenti per i rapporti di lavoro diversi da quello subordinato.

TITOLO VII

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

ART.26) La società si scioglie per deliberazione dell'assemblea dei soci e per le altre cause di scioglimento previste dalla legge.

Alla denominazione sociale deve essere aggiunta l'indicazione

che trattasi di società in liquidazione.

Verificandosi, per qualsiasi motivo, lo scioglimento della società, l'assemblea nominerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri e le modalità di liquidazione nel rispetto delle norme di legge.

In caso di scioglimento della cooperativa l'intero patrimonio sociale sarà devoluto:

- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato a norma di legge;
- ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo e della cooperazione di cui alla legge 31 gennaio 1992 n.59.

TITOLO VIII

MUTUALITA' PREVALENTE

ART.27) In conformità dell'art. 2514 c.c.:

- è vietata la distribuzione di dividendi ai soci cooperatori in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato.
- è vietato remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi.
- è vietato distribuire riserve tra i soci cooperatori.
- in caso di scioglimento della cooperativa è obbligatoria la devoluzione dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo e della cooperazione di cui alla legge 31 gennaio 1992 n.59.

Tali clausole relative ai requisiti della mutualità prevalente sono inderogabili e devono essere di fatto osservate.

TITOLO IX

REGOLAMENTO INTERNO

ART.28) Il funzionamento interno della Cooperativa è disciplinato da un regolamento interno da compilarsi a cura dell'organo amministrativo e da approvarsi dall'Assemblea dei soci con le maggioranze previste per le modificazioni statutarie.

TITOLO X

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

ART.29) Tutte le controversie che dovessero insorgere tra i soci nonché tra società e soci, quelle promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili e compromettibili relativi al rapporto sociale, verranno deferite a un Arbitro Unico nominato dal Presidente del Tribunale competente in relazione alla sede della società. Non possono essere oggetto di clausola compromissoria le controversie nelle quali la legge preveda l'intervento obbligatorio del pubblico ministero.

L'Arbitro giudicherà in via rituale e secondo diritto, nel rispetto delle norme del D.Lgs. 17 gennaio 2003 n.5.

TITOLO XI

DISPOSIZIONI FINALI

ART.30) Per quanto non contemplato dal presente statuto valgono le vigenti disposizioni di legge in materia di cooperative. Per quanto non previsto dal Libro V Titolo VI del Codice Civile, si applicano, in quanto compatibili, le norme in materia di società a responsabilità limitata.

ALL'ORIGINALE FIRMATO: STADERINI GIANLUCA - BRIZZI MASSIMO - MERENDINO MAURIZIO - MARIA CARMELA CURCIO - LAZZERINI MARIA GRAZIA - ALESSIO DEL FREO - CONTEMORI NADIN - ROBERTO FORCIERI - SERRAPEDE GERARDINA - GORI JESSICA - PRATESI DANIELA - MUCELLI BRUNO - NOTAIO GIOVANNI DE BARTOLOMEIS.

Esente da bollo ai sensi dell'art.17 D.LGS. del 4/12/1997 n.460.

Copia su supporto informatico conforme all'originale del documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. n.82/2005.